

Sono considerate “**piante tutelate**” gli alberi e arbusti il cui diametro, misurato a 100 cm dal colletto, è pari o superiore a 50 cm per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza grandezza. Nel caso di piante policormiche (piante con più fusti che si dipartono da un medesimo ceppo) la tutela si estende a tutte quelle che possiedono anche un solo fusto con diametro pari o superiore alla citata misura.

L’abbattimento di piante tutelate esistenti, isolate, disposte a filari o a gruppi o della vegetazione arbustiva ripariale è consentito solo per motivi di sicurezza, di incolumità o fitosanitari o in presenza di:

- progetti di riqualificazione ambientale paesaggistica;
- progetti di ristrutturazione dei giardini esistenti o di nuovo impianto;
- specie improprie al contesto paesaggistico ambientale;
- specie infestanti.

Nei casi sopra citati è obbligatorio ottenere **l’autorizzazione all’abbattimento**.

Se l’abbattimento è richiesto per motivi di pericolosità o per la presenza di patologie, la domanda dovrà essere accompagnata da una **relazione tecnica** sottoscritta da un dottore agronomo o un dottore forestale.

Gli alberi o la vegetazione abbattuti dovranno essere sostituiti con altre specie tipiche del luogo.